



PROTOCOLLO DI AZIONE

COLLABORAZIONE E VIGILANZA COLLABORATIVA

PER LA GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”

tra

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito anche “l'ANAC”), nella persona del Presidente, Raffaele Cantone

e

IL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE , nella persona del Prefetto, Silvana Riccio

PREMESSO CHE

- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l'art. 19, comma 15, del medesimo decreto ha, altresì, attribuito all'ANAC le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, precedentemente spettanti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice), in particolare, dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- la Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 ha individuato il Ministero degli Interni quale Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione del “Programma Nazionale servizi di cura alla prima infanzia ed agli anziani non autosufficienti” (di seguito “Programma Nazionale Servizi di Cura”), previsto dal PAC;
- con decreto del 10 gennaio 2013, il Ministro degli Interni ha attribuito al Prefetto Silvana Riccio le funzioni di Autorità di Gestione responsabile per la gestione ed attuazione del PAC Programma Nazionale Servizi di Cura;

- al Programma Nazionale Servizi di Cura, sono attribuiti 730 milioni di euro, e lo stesso rientra tra le azioni aggiuntive lanciate nelle quattro regioni dell'area Convergenza 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);
- L'Autorità di gestione ha provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili, assegnando, con il primo riparto finanziario, 250 milioni di euro, dei quali 120 milioni per i Servizi all'infanzia e 130 milioni per i Servizi agli anziani e relativamente a tali risorse risulta conclusa la fase istruttoria finalizzata all'ammissione a finanziamento dei Piani di intervento;
- L'Autorità di gestione ha, altresì, provveduto all'adozione del secondo atto di riparto finanziario, assegnando 238 milioni di euro per Servizi all'infanzia e 155 milioni di euro per i servizi agli anziani;
- gli Ambiti/Distretti per i servizi sociali e socioassistenziali, beneficiari del finanziamento PAC, primo riparto finanziario, stanno, pertanto, procedendo, nell'ambito e nel rispetto delle proprie competenze territoriali ed istituzionali, all'attuazione dei Piani di intervento approvati dall'Autorità di gestione;
- L'Autorità di gestione, al fine di una corretta attuazione del PAC Programma Nazionale Servizi di Cura, intende offrire, alle amministrazioni a vario titolo coinvolte, un supporto tecnico-giuridico, volto alla prevenzione ed all'eliminazione di prassi non in linea con la normativa vigente, con conseguente miglioramento della qualità dell'azione amministrativa;
- il raggiungimento di tale obiettivo può essere facilitato attraverso l'instaurazione di una sinergia collaborativa tra l'Autorità di gestione e l'ANAC in virtù delle funzioni a quest'ultima spettanti, ai sensi della vigente normativa;
- in particolare, l'art. 4 dell'attuale Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- L'art. 4 del citato Regolamento individua, in particolare, ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione (di seguito "Protocollo").

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione alle possibili azioni di supporto nei confronti degli Ambiti/ Distretti beneficiari dei finanziamenti del Programma Nazionale Servizi di Cura indicato in premessa.

2. In particolare, le Parti si impegnano:

- a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alla realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere, presso le amministrazioni interessate, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione specificamente dedicate al Programma Nazionale Servizi di Cura, volte alla prevenzione ed all'eliminazione di prassi non in linea con la normativa vigente, anche attraverso l'espletamento, da parte dell'ANAC dell'attività di vigilanza collaborativa da attuarsi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di gara che gli Ambiti/Distretti potranno in essere sulla base dell'attività di impulso e coordinamento dell'Autorità di gestione;

- a definire specifiche modalità di raccordo tra l'ANAC e l'Autorità di gestione in linea con le finalità del presente Protocollo;

- a promuovere percorsi formativi destinati ai dipendenti degli Ambiti/ Distretti beneficiari dei finanziamenti del Programma, volti ad assicurare una tempestiva formazione sulla normativa riguardante gli obblighi di trasparenza e sugli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni;

- a definire modalità di raccordo con l'Autorità di gestione per assicurare la correttezza degli affidamenti;

- ad elaborare progetti sperimentali da finanziare congiuntamente per la diffusione di metodologie comuni di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'ANAC, effettuerà le verifiche sui procedimenti che l'Autorità di gestione vorrà segnalare in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare complessità.

2. L'Autorità di gestione si impegna a promuovere che le stazioni appaltanti inseriscano negli atti di gara relativi alle procedure di attuazione del Programma Nazionale Servizi di Cura:

2.1 clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli di cui al precedente comma 1, nonché l'espresso richiamo al presente Protocollo al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza,

2.2 la previsione, in particolare, negli atti di gara e nell'allegato schema di contratto della seguente clausola:

“la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp” .

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione e conserva la sua efficacia per tutta la durata del Programma Nazionale Servizi di Cura, fatte salve le eventuali diverse manifestazioni di volontà delle parti.

Roma, 24 aprile 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
AUTORITÀ DI GESTIONE
Silvana Riccio

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Raffaele Cantone